

Informiamo che la nuova **Legge Regionale in materia di Turismo(L.R. n. 8 del 10/07/2017)** prevede l'obbligo per chi gestisce attività di locazione di alloggi per finalità turistiche(art. 40)di presentare al Comune territorialmente competente una

comunicazione

per indicare gli alloggi destinati alla locazione per finalità turistiche e il periodo durante il quale intende locarli.

Si ricorda che i titolari delle strutture offerte in locazione breve **sono tenuti**, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale, di sicurezza e di pubblica sicurezza,

alla comunicazione dei flussi turistici

(art. 36, comma 4 e 5, della L.R. n. 8/2017) che prevede,in particolare, che "i titolari dell'attività registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite ed anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento."

Vogliamo ricordare che in caso di mancata o incompleta comunicazione è prevista una **sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00**

(art. 40,comma 3, della L.R. 8/2017).

Pertanto, nell'eventualità che s'intenda iniziare o proseguire attività di locazione per finalità turistiche, si invitano le strutture ricettive a inviare la prescritta comunicazione al Comune (Servizio Sviluppo Economico - Ufficio Turismo)per regolarizzare la propria posizione. Il Servizio Sviluppo economico e Turismo, è a disposizione per qualsiasi chiarimento presso la Sede del Comune di Monte Santa Maria Tiberina, telefono 075 8571002 int. 2.